

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

Bologna, lì 2 novembre 2020

Spett.le

Comune di San Pietro in Casale

Via G. Matteotti, 154

40018 - San Pietro in Casale (BO)

p.c.

Spett.le

Saptecnica S.r.l.

Via Rubbiani, 5

40124 - Bologna (BO)

OGGETTO: *parere in relazione alla qualificazione giuridica della vegetazione arborea e arbustiva ubicata nel perimetro del “Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio”*

E' stato richiesto allo scrivente Prof. Avv. Tommaso Bonetti di rendere parere, avuto riguardo alla documentazione trasmessa, in riferimento alla qualificazione giuridica della vegetazione arborea e arbustiva sussistente nel perimetro del “*Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio*”.

Prima di procedere oltre, però, è bene innanzitutto ricostruire il regime urbanistico ed edilizio relativo all'area in questione così come susseguitosi nel corso del tempo.

* * *

I. *Il regime urbanistico relativo al “Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio”*

Fin dal 1954, infatti, sulla detta area era stato in esercizio un importante impianto saccarifero che, dopo 37 anni, cessava per l'appunto le proprie attività nel 1991.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

La visura storica dell'immobile, del resto, ne conferma la qualità/classe come ente urbano già dal 1969, a fronte della sussistenza del predetto stabilimento.

Successivamente, il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di San Pietro in Casale, adottato con delib. C.C. n. 43 del 27 aprile 1998 e approvato con delib. G.P. n. 470 del 11 ottobre 1999, all'art. 5.3.2 delle relative NTA prevedeva il seguente regime urbanistico: *“Comparto D7-1 - Usi ammessi: b2.9, b5, f1.3, f2.2, f2.4”*.

Relativamente alle modalità di attuazione degli interventi, inoltre, il medesimo art. 5.3.2. prescriveva quanto segue: *“strumento urbanistico attuativo, salvo che per interventi MO, MS, D. L'attuazione del comparto potrà procedere anche per successione di due distinti strumenti urbanistici attuativi, ciascuno riferito a uno solo dei settori che compongono il comparto complessivo. In tal caso, il primo strumento urbanistico attuativo a cui dare esecuzione sarà quello relativo al settore a est dello Scolo Calcarata, corrispondente allo zuccherificio dismesso”*.

In data 2 marzo 2005, poi, veniva presentata la DIA prot. n. 3783 ai fini della demolizione dei fabbricati e degli impianti ivi insistenti, a cui seguiva una fase di abbandono dell'area, caratterizzata dalla permanenza di inerti, dalla sussistenza di porzioni dell'area ancora fortemente impermeabilizzate e lo sviluppo di vegetazione spontanea.

In seguito, il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Pietro in Casale, adottato con delib. C.C. n. 91 del 29 novembre 2018 e approvato con delibera C.C. n. 3 del 3 febbraio 2011, al relativo art. 26, assegna all'area in questione la destinazione di *“Polo Funzionale di previsione”*; il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del medesimo Comune di San Pietro in Casale, adottato con delib. C.C. n. 108 del 9 dicembre 2009 e approvato con delibera C.C. n. 4 del 3 febbraio 2011, lo qualifica altresì come *“Ambito candidabile come nuovo Polo Funzionale”*.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

Ai sensi dell'art. A-15 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 s.m.i. e in conformità a quanto previsto dall'art. 9.5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna, in data 1° aprile 2010, si sottoscriveva così un primo accordo territoriale tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di San Pietro in Casale e Comune di Malalbergo che prefigurava l'insediamento nell'area in questione di funzioni commerciali.

Tale accordo territoriale veniva definitivamente "superato" con la conclusione, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e in forza dell'art. 9.1 del PTCP, di un nuovo accordo territoriale che prevede, coerentemente con i contenuti del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato con atto del Sindaco Metropolitano n. 248 del 27 novembre 2018, l'insediamento di funzioni logistiche nell'area dell'ex Zuccherificio (delib. del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n. 29 del 15 maggio 2019).

Da ultimo, poi, è altresì il caso di evidenziare che, a quanto consta, la vegetazione arborea e arbustiva ubicata nel perimetro del "*Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio*" non è espressamente ricompresa e, per ciò solo, disciplinata dalle previsioni di pianificazione paesaggistica così come vigenti nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e delle ulteriori disposizioni normativa di fonte regionale.

Rebus sic stantibus, quindi, nessun dubbio può esservi circa l'assetto urbanistico susseguitosi nel corso del tempo relativamente all'area in oggetto.

Dagli anni cinquanta e fino agli anni novanta, infatti, la detta area è stata la sede fisica di un importante stabilimento saccarifero che ivi ha svolto le proprie attività; dalla fine degli anni novanta ad oggi, inoltre, tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica così come vigenti, al pari dei due accordi territoriali sottoscritti rispettivamente nel 2010 e nel

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

2019, hanno sempre confermato e/o comunque stabilito per l'area in questione un assetto volto alla relativa trasformazione, in particolare di natura produttiva, prima, di natura commerciale e infine logistica, poi.

* * *

II. Il quadro fattuale relativamente alla vegetazione arborea e arbustiva sussistente nel "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio"

Sempre in riferimento all'area in questione, merita di essere ulteriormente evidenziato un aspetto che emerge *ictu oculi* dall'esame della relazione firmata dall'agronomo Roberto Tinarelli a seguito dei rilievi dallo stesso effettuati dal 15 al 23 giugno 2020 ai fini della descrizione della vegetazione arborea e arbustiva ivi insistente.

Dal corredo fotografico inerente alla detta relazione, infatti, emerge nitidamente che l'area su cui si sono sviluppati spontaneamente alberi e arbusti nel corso degli ultimi anni è costituita in gran parte dalle fondamenta dei manufatti relativi all'area dell'*ex* Zuccherificio. Ciò che, fatalmente, ha condizionato la tipologia delle specie insediate, ovvero in particolare pioppi e salici nelle zone con ristagni superficiali delle acque meteoriche, e soprattutto ne condiziona fortemente le stesse prospettive esistenziali, a fronte dello sviluppo delle radici su porzioni esigue di suolo e/o in aree molto confinate (strati superficiali, spaccature tra manufatti di calcestruzzo e ammassi di conglomerati ghiaiosi), con tutto ciò che ne conseguirà in termini di disseccamento, instabilità e ribaltamento in caso di tempeste di vento.

In sostanza, anche laddove è cresciuta spontaneamente, la vegetazione arborea e arbustiva lo ha fatto su substrati organici che non hanno una dimensione adeguata ai fini del relativo sviluppo e conservazione, segnatamente di quelle arboree, tanto più a fronte della relativa collocazione in una zona fortemente antropizzata, come emerge ancora *per tabulas* dalla relazione agronomica summenzionata.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

* * *

III. Sulla nozione giuridicamente rilevante di bosco

Tanto premesso in relazione al regime urbanistico ed edilizio applicabile all'area in questione e alla situazione fattuale a tutt'oggi ivi esistente, occorre a questo punto soffermarsi sulla nozione giuridicamente rilevante di "bosco".

Punto di partenza, omettendo per brevità di riferirsi al quadro normativo previgente e, in particolare, alle previsioni di cui all'abrogato decreto legislativo n. 227/2001, sono a tutt'oggi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 34/2018 s.m.i. portante "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*".

Al corrispondente art. 3, comma 3, in particolare, si stabilisce che "*Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento*".

Al successivo comma 4 del medesimo art. 3, poi, si prevede altresì che "*Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita*".

Un quadro definitorio, invero, a cui rinviano direttamente anche le stesse previsioni normative di cui al decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università' di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

L'art. 142, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., infatti, prevede testualmente che *“sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo: ... omissis ... g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 227/2001”* (si cfr. ora gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 34/2018 n.d.r.).

Vale la pena richiamare ancora, per la rilevanza nel caso di specie, pure il successivo comma 2 della medesima previsione normativa, in forza della quale *“la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971”*.

La disciplina normativa di fonte regionale in ordine ai detti profili definitivi si iscrive pienamente nel quadro ordinamentale testé richiamato.

Basti pensare, a riprova di ciò, al disposto dell'art. 63 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2009, in virtù del quale *“nelle more dell'approvazione della normativa regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge n. 57/2001), trova applicazione la definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo, ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo*

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42/2004"; e lo stesso può dirsi anche in riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale Emilia-Romagna n. 3/2018 nonché in relazione all'ambito applicativo dei criteri e delle direttive di cui alla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 549/2012.

Se ne deduce, quindi, che non tutta la vegetazione arborea e arbustiva rientra *ex se* nella nozione positivamente rilevante di bosco ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 34/2018 ovvero di aree assimilate al bosco di cui al successivo comma 4.

Vi può rientrare, infatti, solo quella che ne presenta effettivamente i contorni e i caratteri giuridicamente dati ai sensi delle predette disposizioni normative.

* * *

IV. L'orientamento giurisprudenziale intorno alla nozione giuridicamente rilevante di bosco

Ai fini dell'identificazione della nozione giuridicamente rilevante di bosco, infatti, è necessario richiamare altresì l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa. Il giudice amministrativo, infatti, aderisce da tempo a "*una nozione sostanziale di bosco*" (così Cons. St., sez. IV, 4.03.2019, n. 1462; in precedenza, si v. anche Cons. St., sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574; Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2013, n. 1851; Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5452).

Per il giudice amministrativo, cioè, "*la nozione di bosco non è in alcun modo riducibile a quella di un insieme di alberi*" (Cons. St., sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8242).

Proprio relativamente all'applicazione della disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 42/2004, in particolare, il giudice amministrativo ha recentemente evidenziato che, ancorché quella di bosco "*risulti nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 del d. lgs. n. 227/2001* (ora artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 34/2018,

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

n.d.r.), in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da “vegetazione forestale arborea” e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe” (Cons. St., sez. IV, n. 1462/2019 cit.).

Sempre secondo il giudice amministrativo, però, “la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “territorio espressivo di identità” ex art. 131 del d. lgs. n. 42/2004” (Cons. St., sez. IV, n. 1462/2019 cit.).

Per questa ragione, prosegue ancora il giudice amministrativo, “dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand’anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari” (Cons. St., sez. IV, n. 1462/2019 cit.).

In sostanza, quindi, “la copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso, di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente (Cons. St., sez. IV, n. 1462/2019 cit.); “al contrario, non è di per sé sufficiente all’integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi” (Cons. St., sez. IV, n. 1462/2019 cit.).

Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, in altri termini, “un bosco rappresenta un sistema vivente complesso insediato in modo tale da essere in grado di autorigenerarsi, così dissipando del tutto l’idea che per bosco debba intendersi l’insieme monocoltura di alberi destinati, ad esempio, alla produzione di legname” (Cons. St., sez.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

VI, n. 8242/2019 cit.; un indirizzo sostanzialista, d'altronde, che rinviene ulteriore conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (si cfr., a tal fine, la sentenza della Corte cost., 21 novembre 2018, n. 201 pronunciata in relazione all'ambito applicativo del disposto di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004).

* * *

V. Sulla qualificazione giuridica della vegetazione arborea e arbustiva sussistente nel "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio"

E', quindi, in conformità con il richiamato quadro normativo e in armonia con i summenzionati orientamenti della giurisprudenza amministrativa e costituzionale che deve giuridicamente qualificarsi la vegetazione arborea e arbustiva ubicata nell'area in esame; una qualificazione, per l'effetto, che non può a questo punto che rispondere e, come tale, fondarsi sulla nozione sostanziale di bosco a cui, come si è osservato, accede l'ordinamento nazionale.

Alla luce di quanto emergente dalla documentazione esaminata e, in particolare, dalla succitata relazione agronomica, oltre che dalle previsioni pianificatorie di natura territoriale e urbanistica così come applicabili all'area *de qua*, pare potersi così ritenere, ad avviso dello scrivente, che alla vegetazione arborea e arbustiva a tutt'oggi insistente nell'area non possa attagliarsi la definizione giuridicamente rilevante di bosco ovvero di aree assimilabili allo stesso, difettandone a quanto consta la morfologia, la complessità e la vitalità endogena e compiuta.

* * *

VI. Sulla natura e sulla rilevanza dell'insediamento previsto nel "Polo funzionale di Altedo - San Pietro in Casale area ex Zuccherificio"

Fermo restando tutto quanto richiamato ed evidenziato, poi, pare potersi ulteriormente sottolineare quanto segue.

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

L'accordo territoriale a tutt'oggi in vigore, ovvero quello di cui alla delib. del Consiglio della Città metropolitana di Bologna n. 29 del 15 maggio 2019, è stato concluso ai sensi dell'art. 58 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e in forza dell'art. 9.1 del PTCP, oltre che coerentemente non solo con le previsioni urbanistiche vigenti, ma anche con quelle del PUMS e, dunque, del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) assunto con atto del Sindaco metropolitano n. 133 del 15 luglio 2020.

I contenuti dell'accordo territoriale, al pari delle corrispondenti finalità da perseguirsi, sono stati quindi apprezzati e, per l'effetto, ivi valutati e declinati da Città metropolitana di Bologna, dal Comune di San Pietro in Casale, dal Comune di Malalbergo e dall'Unione Reno Galliera come direttamente e pienamente funzionali alla soddisfazione degli interessi pubblici primari di cui i predetti soggetti sono istituzionalmente e doverosamente portatori; interessi pubblici la cui effettiva sussistenza in concreto, d'altronde, è giuridicamente attestata anche dallo stesso utilizzo dello strumento dell'accordo territoriale che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, va per l'appunto impiegato dalle amministrazioni pubbliche competenti *“per concordare gli obiettivi e le scelte strategiche dei loro piani”* nonché *“per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, in ragione della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali”*.

E le stesse considerazioni, *mutatis mutandis*, si potrebbero evidentemente riferire anche alle finalità e ai contenuti del precedente accordo territoriale del 2010.

Se così è, però, va da sé come le opzioni territoriali e rigenerativi declinate e sussunte nei predetti accordi territoriali, in attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica richiamati in precedenza, erano e sono preordinate alla soddisfazione di interessi pubblici inerenti alla definizione e composizione di un assetto territoriale permeato dai

STUDIO LEGALE BONETTI

AVV. PAOLO BONETTI
paolo.bonetti@bonettilaw.it

AVV. PATRIZIA COCCONCELLI
patrizia.cocconcelli@bonettilaw.it

AVV. ELENA BONETTI
elena.bonetti@bonettilaw.it

AVV. GIOVANNI MULAZZANI
giovanni.mulazzani@bonettilaw.it

DOTT.SSA KLAUDIA KURCANI
klaudia.kurcani@bonettilaw.it

PROF. AVV. TOMMASO BONETTI
Associato di Diritto Amministrativo
Università di Bologna
tommaso.bonetti@bonettilaw.it

canoni della sostenibilità territoriale e ambientale degli interventi, della razionalità ed equità allocativa nonché della competitività e attrattività dell'area metropolitana.

L'insediamento di funzioni logistiche nell'area in questione, così come previsto a tutt'oggi in forza dell'accordo territoriale del 2019, risponde così anche a una pluralità di interessi pubblici, tanto più di fronte alle trasformazioni sistemiche indotte sia dalle innovative modificazioni del regime degli scambi e del mercato sia, più di recente, dalle torsioni determinate dal diffondersi della pandemia da Covid-19, anche sul piano produttivo e occupazionale.

A ulteriore conferma di ciò, del resto, è appena il caso di richiamare anche la circolare di Regione Emilia-Romagna circolare pg. n. 2015/0308657 del 13 maggio 2015 in forza della quale si *“riconoscono espressamente di interesse pubblico l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il frazionamento, ecc. di insediamenti produttivi”*.

Fermo sempre restando quanto rappresentato circa la qualificazione giuridica della vegetazione arborea e arbustiva esistente nell'area in esame, pertanto, da quanto in subordine prospettato discende ulteriormente la possibilità di ritenere comunque applicabile nel caso di specie anche il regime compensativo normativamente previsto, così come d'altronde già rappresentato nella documentazione progettuale relativa all'insediamento delle predette funzioni logistiche.

* * *

Tanto si doveva, risiedendo nelle suesposte considerazioni la risposta al quesito posto.

Con l'occasione, si porgono

Cordiali saluti,

Prof. Avv. Tommaso Bonetti